



ACCORDO COLLETTIVO
tra
FIGC
Lega Italiana Calcio Professionistico
A.DI.SE

e predisposizione del Contratto-Tipo e regolamento Collegio Arbitrale

2019 - 2022

FIGC
II PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Lega Pro
II PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

ADISE
II PRESIDENTE
Giuseppe Marotta

ROMA 02 Aprile 2019



0.	PREMESSA	3
1.	OGGETTO	3
2.	FORMA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE	3
3.	DEPOSITO	4
4.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
5.	RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	5
6.	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL TESSERATO	6
7.	INADEMPIMENTI DEL TESSERATO	6
8.	AZIONI A TUTELA DEI DIRITTI DEL TESSERATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO	8
9.	RIPOSO SETTIMANALE, FERIE E CONGEDO MATRIMONIALE	8
10.	ASSICURAZIONE INFORTUNI	8
11.	CLAUSOLA COMPROMISSORIA. PROCEDIMENTO ARBITRALE	8
12.	CONFRONTO TRA LE PARTI	9
13.	RINVIO ALLA LEGGE, ALLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI	9
14.	DURATA	9
15.	NORME TRANSITORIE E FINALI	9
16.	ALLEGATI	9



0. PREMESSA

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi sottoscrivono il nuovo Accordo Collettivo per le Società ed i Direttori Sportivi delle compagini militanti nei Campionati di Serie C nella consapevolezza dell'importanza di portare avanti il percorso avviato, che deve vedere impegnati congiuntamente tutti i Tesserati, le Istituzioni e gli Organismi sportivi nel porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al recupero dei valori autentici dello Sport del Calcio.

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi intendono in particolare impegnarsi, promuovendo al massimo grado iniziative anche congiunte presso ogni ente ed istituzione anche extrasportiva, affinché sia represso e finalmente debellato il gravissimo fenomeno dell'alterazione dei risultati sportivi dovuto a scommesse match fixing ed al perseguimento di finalità contrarie al corretto svolgimento dell'attività sportiva, riaffermando con fermezza il divieto assoluto per i Tesserati del settore professionistico di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche se lecite, nonché il principio della responsabilità oggettiva e dell'obbligo di denuncia.

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi sollecitano e promuovono, altresì, ogni iniziativa utile alla tutela della salute degli Atleti, censurando le pratiche di doping sia quale atto sia lesivo dell'integrità fisica degli Sportivi sia quale gravissima condotta antisportiva.

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi, onde salvaguardare i principi fissati dalle normative Federali, si impegnano a collaborare al fine del mantenimento di comportamenti eticamente corretti da parte di coloro che operano in seno alle società sportive e a porre in essere idonee misure allo scopo di prevenire e contrastare ogni possibile forma di abusivismo delle figure professionali operanti nell'ambito della F.I.G.C.

1. OGGETTO

- 1.1 Il presente Accordo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti fra le Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie C ed i prestatori di lavoro, subordinato o autonomo, iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi ("Tesserati"), che svolgano le attività ivi previste, anche ricoprendo nelle Società un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia operativa e potere decisionale, così come altre attività assimilabili o collegate, sulla base di un contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge n. 91/1981, come di seguito riportato.
- 1.2 Rientrano nei rapporti disciplinati dal presente Accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi di direttore generale, direttore sportivo, segretario generale, segretario sportivo o di settore, responsabile del settore giovanile, responsabile dell'area osservatori, così come altri ruoli a questi assimilati o assimilabili, previsti come obbligatori dalla normativa federale ovvero dal Sistema delle Licenze Nazionali.
- 1.3 Nel contratto, da stipularsi conformemente al modulo di contratto tipo, nelle forme infra previste, dovrà essere indicato l'incarico, ovvero gli incarichi nell'ambito delle figure professionali individuate all'art. 1.2, assegnato/i al Tesserato, eventualmente con le relative mansioni.
- 1.4 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
 - il modulo del contratto tipo (di seguito: Contratto);
 - il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento CA);
 - tabelle Compensi Minimi.

2. FORMA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE

- 2.1 Il rapporto fra la Società ed il Tesserato si costituisce con la stipula di un Contratto, redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo allegato al presente Accordo, con durata massima quinquennale.
- 2.2 Il Contratto, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla Lega Pro tramite



il sito www.lega-pro.com, in formato pdf e recante dati non modificabili quali il numero progressivo, la data e l'ora di generazione. Il Contratto deve essere redatto e sottoscritto, dal Tesserato e dal legale rappresentante della Società, in 4 (quattro) esemplari: 1 (uno) resterà nella disponibilità della Società; 1 (uno) resterà nella disponibilità del Tesserato; 2 (due) destinati al deposito presso la Lega Pro a cura della Società.

- 2.3 Il rapporto di lavoro può essere costituito in forma di lavoro subordinato, anche part-time, o come lavoro autonomo.
- 2.3 Ogni contratto deve prevedere l'elezione del domicilio di ciascuna parte. Qualora, durante il periodo di vigenza, una delle parti muti il proprio domicilio contrattuale, la stessa ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'altra. In difetto di tale comunicazione, la notifica andrà effettuata presso il vecchio domicilio.

3. DEPOSITO

- 3.1 La Società deve depositare, anche tramite raccomandata a.r. o pec, il Contratto in duplice copia sottoscritto in originale, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, presso la Lega Pro che effettuerà le verifiche di sua competenza finalizzate alla approvazione dello stesso ex L. 91/81.
- 3.2 Dell'avvenuto deposito del Contratto presso la Lega Pro, la Società dovrà dare comunicazione al Tesserato mediante raccomandata A.R. o PEC entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il deposito.
- 3.3 Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal Tesserato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della stipula, dandone comunicazione alla Società con i mezzi di trasmissione sopra indicati nei successivi 10 giorni.
- 3.4 Il rapporto tra il Tesserato e la Società ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di approvazione da parte della F.I.G.C. o, per delega della stessa, da parte della Lega Pro. In caso di mancata approvazione entro 30 giorni dal deposito, quest'ultima si intenderà tacitamente avvenuta. Qualora la Lega, prima della scadenza del termine di 30 giorni, richieda chiarimenti scritti alla società sportiva e/o al tesserato, il termine per ritenere il contratto tacitamente approvato deve intendersi sospeso; in caso di mancata approvazione entro 30 giorni dal deposito dei chiarimenti, il contratto si intenderà tacitamente approvato.
- 3.5 Il Tesserato ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l'approvazione della FIGC o della Lega Pro, se delegata, per fatto non imputabile al tesserato stesso, ovvero nel caso in cui, per la mancata iscrizione o partecipazione della società sportiva al campionato di competenza, il contratto venga dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace e/o venga risolto.
- 3.6 La misura dell'indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Tesserato, nei limiti dell'ammontare massimo di un' annualità del Contratto; nella determinazione del quantum il Collegio dovrà altresì tener conto dell'eventuale stipulazione, da parte del Tesserato medesimo, di altro contratto con altra Società o Associazione. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo il verificarsi di una delle ipotesi previste al comma 3.5.
- 3.7 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo Contratto, esso deve essere redatto, a pena di nullità, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 2, con obbligo di utilizzare moduli di Contratto Tipo generati dal sistema informatico della Lega Pro, nei dieci giorni antecedenti la data di sottoscrizione. In tale ipotesi, il nuovo contratto dovrà essere necessariamente novativo del precedente, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali crediti già maturati e non riscossi derivanti dal precedente contratto.
- 3.8 Il contratto novativo predisposto e depositato in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma non sarà approvato e verrà trasmesso dalla Lega Pro alla Procura Federale.



4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 4.1 Il Tesserato, che abbia stipulato un Contratto e svolto attività con una Società, non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro Contratto od intrattenere un rapporto con altra Società avente ad oggetto prestazioni che richiedano l'iscrizione all' Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
- 4.2 La disposizione di cui al comma 4.1 non si applica in caso di risoluzione del Contratto o cessazione del rapporto intervenute, per qualsiasi motivo, entro e non oltre 30 giorni dopo la conclusione della sessione suppletiva delle cessioni e dei trasferimenti dei calciatori (cd. 'finestra di mercato invernale').
- 4.3 La disposizione di cui al comma 4.1 non si applica, altresì, nel caso in cui il Tesserato, sollevato dall'incarico, abbia esercitato il recesso dal Contratto di lavoro (dandone comunicazione scritta alla Società con raccomandata A.R. o PEC) con conseguente cessazione del rapporto con la Società di appartenenza, entro il 30° giorno successivo alla conclusione della sessione suppletiva delle cessioni e dei trasferimenti dei calciatori (c.d. "finestra di mercato invernale"). Dal dì del recesso verranno meno per la Società sportiva gli obblighi tutti derivanti dal Contratto.
- 4.4 Il Tesserato non può comunque prestare la propria attività per più di due Società nella stessa stagione sportiva.

5. RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- 5.1 Il trattamento economico del rapporto sarà liberamente concordato fra le parti interessate e dovrà essere riportato nel Contratto depositato per l'approvazione dell'organo federale.
- 5.2 La Società ha l'obbligo di corrispondere gli emolumenti al Tesserato.
- 5.3 La retribuzione deve essere espressa al lordo e potrà prevedere una parte fissa ed una variabile. In caso di Contratto pluriennale, la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.
- 5.4 La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La parte fissa della retribuzione può essere convenuta, in caso di contratti pluriennali, in misura diversa in funzione della competizione a cui la società sportiva parteciperà nelle successive stagioni di validità del Contratto.
- 5.5 La retribuzione nella parte variabile deve essere legata al raggiungimento di obiettivi sportivi predeterminati, liberamente fissati dalle parti quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la vittoria del campionato, il conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della regular season, la promozione a livello agonistico superiore, diretta ovvero all'esito della vittoria dei play-off, la permanenza nella Serie, il risultato di regular season ovvero all'esito della vittoria dei play-out, la conquista di titoli nelle competizioni organizzate dalle Leghe.
- 5.6 I pagamenti di quanto dovuto al Tesserato devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesserato: le coordinate bancarie sulle quali effettuare i versamenti dovranno essere indicate dal Tesserato all'atto della sottoscrizione del Contratto.
- 5.7 Il trattamento economico minimo del rapporto di lavoro è riportato nella tabella compensi allegata ed è convenuto nello stesso importo determinato di anno in anno per il Contratto dei calciatori professionisti (di età superiore ai 24 anni) tra la Lega Pro e l'A.I.C. (c.d. minimo retributivo).
- 5.8 Le pattuizioni non risultanti dal Contratto sono vietate e pertanto invalide, inefficaci e comunque prive di tutela nell'ordinamento sportivo.
- 5.9 Per il Tesserato prestatore di lavoro subordinato, la Società sarà tenuta a corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto nei termini di legge.
- 5.10 In caso di morosità nel pagamento della retribuzione, il Tesserato ha diritto agli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- 5.11 Il Tesserato ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per le trasferte di lavoro, se autorizzate e



documentate.

- 5.12 La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla Legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Tesserato ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.
- 5.13 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa comunicazione a mezzo telegramma, pec o altro mezzo anche informatico equipollente, nei casi in cui il Tesserato subisca provvedimenti disciplinari, interdittivi dell'attività per effetto di sanzioni derivanti da illeciti in materia di scommesse sportive e di pratiche di doping nonché nei casi di indisponibilità del Tesserato per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria o Sportiva.

6. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL TESSERATO

- 6.1 Il Contratto tra il Tesserato e la Società deve riportare l'incarico ovvero gli incarichi attribuito/i al Tesserato medesimo, eventualmente con le relative mansioni, tra quelle riportate all' art. 1 del presente Accordo, indicando ove possibile la figura lavorativa corrispondente prevista obbligatoriamente nella normativa federale e nel Sistema delle Licenze Nazionali.
- 6.2 La Società ha il dovere di consentire al Tesserato lo svolgimento dell'incarico o degli incarichi e delle mansioni contrattualmente affidate. Il mutamento di incarico e/o mansioni è consentito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2103 c.c.; in difetto di tali presupposti, la mancata espressa accettazione in forma scritta del Tesserato, dà diritto a quest'ultimo di richiedere al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto per inadempimento della società, con condanna al risarcimento del danno da rapportarsi almeno ad un'annualità in caso di contratti pluriennali.
- 6.3 Il Tesserato deve svolgere i propri compiti con diligenza, nel rispetto delle norme della F.I.G.C. e della Lega Pro ed improntare il proprio operato a principi di lealtà e correttezza.
- 6.4 Il Tesserato che intenda stipulare con una Società sportiva un contratto di lavoro, è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto, eventuali altre attività, lavorative o imprenditoriali, che intenda svolgere nel periodo di durata del Contratto: il tesserato ha l'obbligo di effettuare tale comunicazione anche quando l'intenzione di svolgere altre attività, lavorative o imprenditoriali, emerga durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale. Solo in questa seconda ipotesi la società sportiva, al ricevimento della comunicazione da parte del tesserato, può invocare la risoluzione del contratto qualora ritenga tale nuova attività non compatibile con le prestazioni di lavoro.
- 6.5 Il Tesserato, che stipuli con la Società un contratto di lavoro autonomo, non può svolgere attività lavorativa per conto di altre Società professionistiche che disputano un campionato F.I.G.C.
- 6.6 Protocollo di intese sulle incompatibilità: l'A.DI.SE. e la Lega Pro intendono richiamare in questa sede la disciplina delle incompatibilità in relazione all'iscrizione ed alla permanenza nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi attualmente disciplinata dall'art. 4 del Regolamento pubblicato sul sito della FIGC, dandosi tuttavia reciprocamente atto che, in caso di modifica normativa in materia comunque assunta in ambito federale, il presente Accordo collettivo si intenderà ipso facto integrato e modificato in conseguenza, mediante recepimento automatico delle nuove disposizioni e senza necessità di ulteriori pattuizioni.

7. INADEMPIMENTI DEL TESSERATO

- 7.1 Al Tesserato titolare di rapporto di lavoro subordinato, che non ricopra incarichi apicali caratterizzati da autonomia decisionale e discrezionalità, che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:



- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione della retribuzione;
- risoluzione del Contratto.

7.2 L'ammonizione scritta è applicata direttamente dalla Società, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del Tesserato nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione. Tale sanzione potrà essere impugnata dal Tesserato avanti al Collegio Arbitrale entro 15 (quindici) giorni dalla data di conoscenza dell'irrogazione della stessa.

7.3 La multa consiste in una penalità contrattuale, che non può essere superiore al 25% (venticinque percento) di un dodicesimo della parte fissa della retribuzione. Detta sanzione può essere applicata direttamente dalla Società, a condizione che l'importo della sanzione non sia superiore al 5% (cinque percento) di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del Tesserato nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione. Tale sanzione potrà essere impugnata dal Tesserato avanti al Collegio Arbitrale entro 15 (quindici) giorni dalla data di conoscenza dell'irrogazione della stessa. Qualora la multa richiesta sia di ammontare superiore al 5% (cinque percento) di un dodicesimo del compenso lordo annuo, il procedimento disciplinare sarà sottoposto al Collegio Arbitrale, secondo il relativo Regolamento di Funzionamento. Il relativo ricorso dovrà essere promosso entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale.

7.4 La riduzione della retribuzione, che può irrogarsi - a seguito di ricorso al Collegio Arbitrale, secondo il relativo Regolamento di Funzionamento - in tutti i casi di inadempimento, compresi i casi di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale o di provvedimenti della Commissione Direttori Sportivi, non potrà essere superiore al 50% (cinquanta percento) della retribuzione dovuta per il relativo periodo. Il ricorso avente ad oggetto la proposta di sanzione disciplinare dovrà essere promosso al Collegio Arbitrale, secondo il relativo Regolamento di Funzionamento, entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale.

7.5 Ai fini della applicazione della sanzione, si terrà conto:

- della parte fissa della retribuzione;
- della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica;
- della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla Società.

7.6 La Società potrà richiedere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 11, la risoluzione del Contratto con il Tesserato per grave inadempienza contrattuale ai sensi del codice civile, ovvero per fatti e/o comportamenti tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto, la cui valutazione sarà di competenza del Collegio Arbitrale. A titolo esemplificativo si indicano:

- condanna definitiva per illecito sportivo;
- condanna a pena detentiva non sospesa per reati non colposi; in base a sentenza passata in giudicato;
- sottrazione di beni della società.
- partecipazione del Tesserato a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti Autorità sportive;
- condotta del tesserato, accertata con decisione definitiva, tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo sia della propria Società nelle competizioni cui il medesimo partecipa - sia di altre Società sportive, posti in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell'interesse proprio che di terzi, qualunque sia l'utilità conseguita o sperata per sé o per altri. In caso di condanna non definitiva per gli illeciti sopra riportati, la Società potrà sospendere il Tesserato da ogni attività.

7.7 Per quanto riguarda gli inadempimenti da parte del Tesserato che abbia sottoscritto un Contratto come



lavoratore autonomo nonché dei Tesserati titolari di contratto di lavoro subordinato che ricoprano incarichi apicali caratterizzati da autonomia operativa e potere decisionale, si applicano i principi generali in materia previsti dal codice civile.

8. AZIONI A TUTELA DEI DIRITTI DEL TESSERATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO

- 8.1 Il Tesserato lavoratore subordinato potrà richiedere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 11, la risoluzione del Contratto in caso di demansionamento ai sensi dell'art. 6.2, e, comunque, di adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite senza il consenso del lavoratore, così come per grave inadempimento della Società ai sensi del codice civile, con diritto al risarcimento del danno.
- 8.2 Nel caso di rapporto di lavoro autonomo, il Contratto potrà essere risolto a mezzo di ricorso al Collegio Arbitrale quando siano posti in essere fatti e/o comportamenti che snaturino il rapporto, facciano venire meno il rapporto fiduciario e/o rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, e/o in tutti gli altri casi e nei termini previsti dal codice civile.
- 8.3 Costituisce motivo di risoluzione del Contratto, sia di lavoro autonomo, sia subordinato, la morosità della Società nel pagamento di tre ratei mensili consecutivi.

9. RIPOSO SETTIMANALE, FERIE E CONGEDO MATRIMONIALE

- 9.1 Il Tesserato che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
- 9.2 Il Tesserato, che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato, ha diritto, altresì, ad un periodo di ferie annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo. La scelta del periodo spetta alla Società, che decide, in accordo con l'interessato, secondo le esigenze dell'attività sportiva ed agonistica. Qualora il Tesserato venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il Tesserato ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.
- 9.3 Il Tesserato, che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato, ha diritto, inoltre, ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio ma, tenuto conto delle esigenze dell'attività sportiva ed agonistica, potrà essere concesso o completato entro 30 (trenta) giorni successivi al matrimonio.

10. ASSICURAZIONE INFORTUNI

- 10.1 La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il tesserato lavoratore autonomo contro gli infortuni, secondo le modalità, i termini ed i limiti che, annualmente, saranno convenuti tra la Lega Pro e l'A.DI.SE.
- 10.2 Beneficiario della polizza sarà, in ogni caso, il Tesserato il quale rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della società, o di chi per essa, per il risarcimento degli eventuali danni.

11. CLAUSOLA COMPROMISSORIA. PROCEDIMENTO ARBITRALE

- 11.1 In conformità a quanto previsto dalla Legge, il Contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del Collegio Arbitrale costituito presso la Lega Pro, che si pronuncerà in modo irrituale ai sensi del relativo Regolamento di



Funzionamento.

11.2 Con la sottoscrizione del Contratto, le parti si obbligano ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale, disciplinato dallo specifico Regolamento.

11.3 Il Regolamento, ad integrazione dei precedenti articoli, prevede:

- le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini;
- la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte e del Presidente;
- le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori ed alla produzione di documenti e memorie;
- il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità;
- i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento;
- la possibilità di promuovere il ricorso con procedura accelerata qualora i tempi della controversia possano arrecare pregiudizio per una delle parti.

11.4 I Tesserati, in deroga alla clausola compromissoria di cui alla presente disposizione, possono adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche nei confronti delle Società che siano state escluse, per qualsiasi ragione, dal Settore Professionistico.

12. CONFRONTO TRA LE PARTI

12.1 Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, se del caso mediante costituzione di una specifica Commissione paritetica, con appositi incontri, per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività ed i rapporti fra Società e gli iscritti nell'Elenco Speciale nonché per l'approfondimento e lo studio dei problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo.

13. RINVIO ALLA LEGGE, ALLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI

13.1 Le disposizioni di Legge, le norme statutarie e regolamentari, ivi comprese le disposizioni contenute nel Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi istituito presso la F.I.G.C., in quanto compatibile, si intendono espressamente richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

14. DURATA

14.1 Il presente Accordo ha la durata di tre stagioni sportive a partire da quella di stipulazione e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.

15. NORME TRANSITORIE E FINALI

15.1 Nelle more della definizione delle procedure di competenza della FIGC per l'approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della Lega Pro, fermo restando l'invio di tutte le copie dei Contratti alla FIGC.

16. ALLEGATI

16.1 Contratto -Tipo per sportivo professionista iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in regime di subordinazione

16.2 Contratto -Tipo per sportivo professionista iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in regime autonomo



16.3 Regolamento del Collegio Arbitrale

FIGC
II PRESIDENTE
Gabriele Gravina

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gravina', written over a horizontal line.

Lega Pro
II PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Ghirelli', written over a horizontal line.

ADISE
II PRESIDENTE
Giuseppe Marotta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Marotta', written over a horizontal line.